



**COMUNE di RACALE**  
**Provincia di Lecce**

**ORDINANZA N. 11 DEL 5.02.2021**

**OGGETTO: CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19**

**Premesso che:**

- il Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha deliberato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'epidemia da *sars-cov-2*, COVID-19;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021, pubblicata su G.U.R.I. n. 15 del 20.01.2021, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- in data 16.01.2021 il Sindaco ha emanato ordinanza n. 7/2021, di chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, in vigore fino al 31.01.2021;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11.03.2020, con la quale l'epidemia da *sars-cov-2*, Covid-19, è stata considerata quale pandemia, in conseguenza dei livelli di diffusività e gravità delle patologie connesse, raggiunti a livello mondiale;

**Visto** il D.L. n. 19 del 25.03.2020 conv. in l. n. 35 del 22.05.2020 *e ss. mm. e ii.*;

**Visto** il D.L. n. 2 del 14.01.2021, non ancora convertito in legge;

**Visto** il D.P.C.M. del 14.01.2021, pubblicato in G.U.R.I. in data 15.01.2021, in vigore dal 16.01.2021 al 05.03.2021, recante all'art. 1 "*Misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute del 16.01.2021 (n. 21A00223), pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 12 del 16.01.2021, in vigore dal 17.01.2021 al 31.01.2021, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta*";

**Vista** la circolare n. 15350/117/2/1 del 9.11.2020, Ufficio III - Protezione Civile, del Gabinetto del Ministero dell'Interno, con la quale si consente ai Sindaci la chiusura di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 21 del 21.01.2021;

**Preso atto** delle disposizioni ministeriali in materia di confinamento sociale su tutto il territorio nazionale;

**Preso atto** dell'attuale situazione pandemica, con carattere di elevata diffusività anche sul territorio di competenza, con casi accertati di positività al virus *cov-sars-2* nell'ambito della popolazione comunale;

**Considerato** che il contesto di rischio epidemiologico impone l'attuazione di iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la salute pubblica e di prevenire la diffusione di ipotesi di contagio da Covid-19;

**Considerato** che il Sindaco può disporre la chiusura di luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**Atteso** che durante la settimana che va dal 01.02.2021 al 05.02.2021, decaduta la precedente ordinanza di chiusura al pubblico degli uffici comunali (n. 7 del 16.01.2021), si è rilevato che, durante gli orari di apertura si sono presentate persone in numero non idoneo a garantire, in via precauzionale, un accesso contingentato;

**Atteso** che, al contrario, durante il periodo di vigore della precedente ordinanza n. 7 del 16.01.2021, gli uffici hanno ricevuto il pubblico su appuntamento, con conseguente razionamento degli ingressi e migliore possibilità di controllo in relazione all'obbligo di evitare assembramenti;

**Ritenuto** che, allo stato attuale, nell'obiettivo di circoscrivere al massimo la diffusione del contagio da positività al Covid-19, appare opportuno adottare le maggiori precauzioni e misure di prevenzione del rischio epidemiologico, disponendo nuovamente la chiusura al pubblico degli uffici comunali (ferma restando la possibilità di accedervi su prenotazione) al fine di evitare situazioni, anche potenziali, di assembramento;

**Considerato** che tanto si rende necessario al fine di tutelare la salute dei cittadini, onde garantire adeguata protezione del diritto alla salute;

**Ritenuto**, quindi, in forza di quanto stabilito dalle disposizioni normative emergenziali, nonché ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 – *“in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”* – di procedere alla suddetta chiusura;

**Vista** la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e *ss. mm. ii.*, dettata in materia di SSN, la quale attribuisce al Sindaco ruolo e competenze di Autorità comunale di protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

**Riscontrato** che sussistono tutte le condizioni oggettive previste nei casi di provvedimenti di competenza del Sindaco;

**Visto** l'art. 32 della Costituzione;

**Visti** gli artt. 32 e 50, D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti** gli artt. 6 e 12, D. Lgs. n. 1/2018 e *ss. mm. ii.*

Per le motivazioni dianzi riportate

## **ORDINA**

la chiusura degli uffici comunali dal 8.02.2021 fino a nuove determinazioni – precisando che sia comunque fatta salva la possibilità di accedere ai singoli uffici esclusivamente su prenotazione, chiamando ai numeri di telefono rinvenibili sul sito *web* del Comune di Racale

## **DISPONE**

che copia della presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio *on-line* del Comune, venga trasmessa, per dar corso agli atti di propria competenza e al controllo sull'osservanza, nonché per opportuna conoscenza:

A S.E. il Prefetto della Provincia di Lecce;  
Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Racale;  
Al Dipartimento di Prevenzione Asl-Lecce;

## **AVVERTE**

che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4, D. L. n. 19/2020, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 400,00 a euro 1.000,00;

## **AVVERTE INOLTRE**

che avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 3, co. 4, l. n. 241/1990, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione (art. 29, D. Lgs. n. 104/2010) ovvero, alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (art. 9, DPR n. 1119/1971).

Racale, 5 febbraio 2021

**IL SINDACO**  
dott. *Antonio Salsetti*